



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 384 del 29 GIU. 2023

**OGGETTO:** rinnovo della convenzione con il Politecnico di Milano per l'attivazione di tirocini curriculari.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA

SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE  
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 29 GIU. 2023 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, il cui onere rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento  
Dirigente UOC Affari Generali e Legali  
Dott.ssa Marilena Moretti

*Marilena Moretti*

#### ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA

Si attesta la regolarità contabile, la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli oneri/introiti derivanti dal presente provvedimento con annotazione:

- al conto economico n. 510.01.000.001 "Prestazioni sanitarie da Pubblico" del Bilancio di esercizio 2023 pari a complessivi € 100,00.

Il Direttore UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità  
Dott.ssa Emilia Martignoni

*Emilia Martignoni*



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 384 del 29 GIU. 2023

## IL DIRETTORE GENERALE

### Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR n. XI/4538 del 15/04/2021 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 19/04/2021 - 18/04/2024;
- la deliberazione aziendale n. 240 del 19/04/2021 di presa d'atto della predetta DGR XI/4538/2021 e di insediamento dal 19/04/2021 sino al 18/04/2024 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST Gaetano Pini-CTO;

**Premesso** che, con deliberazione n. 513 del 28.10.2022, l'ASST Gaetano Pini-CTO, ha approvato la stipula della convenzione attiva con l'ASST di Lodi per l'effettuazione di prestazioni specialistiche ortopediche nell'ambito del progetto sperimentale di realizzazione di percorsi di cura integrati ad alta specializzazione per il periodo 01.11.2022 – 30.06.2023;

**Vista** la normativa nazionale e regionale che disciplina le prestazioni oggetto di convenzione:

- il CCNL 19 dicembre 2019 dell'Area della Sanità – triennio 2016-2018, in particolare, l'art.117 che prevede che *"qualora l'attività di consulenza sia chiesta all'Azienda o Ente da soggetti terzi, essa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le ipotesi di cui all'art. 115, comma 1, lett. d) "Tipologie di attività libero professionale intramuraria", da esercitarsi al di fuori dell'impegno di servizio. Essa viene attuata nei seguenti casi e con le modalità sottoindicate:*
  - *In servizi sanitari di altra Azienda o Ente del comparto, mediante apposita convenzione tra le istituzioni interessate, che disciplini i limiti orari minimi e massimi dell'impegno, comprensivi anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro, nonché il compenso e le modalità di svolgimento";*
- le "Linee Guida in materia di attività libero professionali intramuraria", approvate con DGR XI/3540/2020 che, al paragrafo 4.4 prevedono la partecipazione ai proventi di attività professionali a pagamento richieste da terzi all'azienda, ai sensi dell'art. 115, comma 1 lettera d) del CCNL 19/12/2019, tra le attività assoggettate alla disciplina dell'attività libero professionale;

### Richiamati:

- il "Regolamento Aziendale per l'attività Libero Professionale Intramuraria", approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 553 del 24.11.2022, che disciplina, tra l'altro, l'effettuazione di attività libero professionale in convenzione nella forma di cui all'art. 115 comma 1 lett. d) del CCNL 19.12.2019 dell'Area Sanità;
- la procedura del sistema qualità aziendale PAC 5.5 "Attività libero professionale ed attività per solventi", approvata con deliberazione n. 576 del 16.10.2019, che regola l'attività istruttoria finalizzata al perfezionamento dell'atto convenzionale con Enti esterni, secondo la specifica normativa soprarichiamata;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 384 del 29 GIU. 2023

**Dato atto che**

- con nota prot. n. 21073 del 12.06.2023 l'ASST di Lodi ha richiesto la disponibilità all'ASST Gaetano Pini-CTO al prosieguo dell'attività in essere, alle medesime condizioni economiche ed operative, in considerazione degli importanti risultati raggiunti in termini di incremento dell'attività chirurgica e ambulatoriale volta alla riduzione delle liste di attesa e di reciproco scambio di know-how;
- con nota prot. n. 7599 del 20.06.2023 l'Asst Gaetano Pini-CTO ha manifestato la disponibilità al prosieguo del rapporto convenzionale;
- con nota mail del 14.06.2023, i competenti uffici dell'ASST Gaetano Pini – CTO hanno indetto manifestazione di interesse, notificata ai Direttori delle UU.OO.CC. sanitarie interessate per disciplina, ai fini dell'acquisizione delle disponibilità da parte dei Dirigenti Medici alle stesse afferenti con scadenza il 28.06.2023;
- all'esito del suddetto avviso hanno manifestato la propria volontà di aderire n. 11 Dirigenti Medici;

**Visto** il testo di convenzione predisposto dagli uffici competenti e condiviso tra le parti in data 27.06.2023, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, i cui contenuti sono di seguito sinteticamente esplicitati:

- la convenzione ha lo scopo principale di regolamentare l'attività chirurgica elettiva svolta da equipe chirurgiche miste, composte, di norma, da due chirurghi ortopedici dell'ASST Gaetano Pini-CTO e da uno o più chirurghi ortopedici dell'ASST di Lodi;
- gli aspetti organizzativi e gestionali sono contemplati nella "Istruzione Operativa" - ALL. 1 alla convenzione – disciplinante compiti e responsabilità di ciascuna delle parti;
- la valutazione dei casi clinici e la condivisione del programma chirurgico/operatorio è demandata ad un board interistituzionale, coordinato dal Direttore della UOC di Ortopedia dell'ASST Lodi, a valenza trasversale, rappresentato da professionisti di entrambe le ASST, secondo la composizione individuata nella stessa Istruzione Operativa
- l'ASST di Lodi garantisce la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi per eventuali danni cagionati ai pazienti e operatori per l'esecuzione delle procedure oggetto di convenzione, ivi inclusa la responsabilità per eventuali infezioni nosocomiali;
- l'ASST Gaetano Pini-CTO garantisce al proprio personale la copertura assicurativa per gli infortuni in itinere;
- l'ASST di Lodi provvede alla corresponsione all'ASST Gaetano Pini-CTO, di un importo massimo pari ad € 22.000,00 mensili (esente IVA), proporzionato ai volumi e tipologia dell'attività svolta che sarà riparametrato proporzionalmente alle ore effettivamente rese, sulla base dei seguenti criteri di ponderazione:

Tipologia di attività	Valore ponderato
attività chirurgica di blocco operatorio (ricovero ordinario)	2,5
attività chirurgica ambulatoriale	1,5
attività di visita specialistica (prime visite e visite di controllo)	1

**Dato atto**, per quanto precede, che le prestazioni oggetto di convenzione saranno svolte dai professionisti dell'ASST Gaetano Pini-CTO, in regime di libera professione intramuraria, al di fuori dell'orario di servizio, senza che sia ostacolata in alcun modo l'attività istituzionale che l'ASST deve complessivamente garantire, anche con riferimento agli obiettivi di mandato dell'anno 2023;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 384 del 29 GIU. 2023

**Considerato** che l'introito e il costo complessivo stimati, derivanti dal presente provvedimento, sono annotati ai conti di Bilancio, rispettivamente pari a € 80.000,00 ed € 76.000,00, per gli esercizi di competenza, sono indicati nel primo foglio della presente deliberazione e che i proventi saranno riconosciuti al personale medico autorizzato che ha svolto le prestazioni, erogando la quota di competenza al netto delle imposte di legge e delle trattenute aziendali, così come stabilito dall'art. 117 comma 3 del CCNL 19.12.2019 Area Sanità;

**Acquisito** il parere favorevole del Direttore Sanitario, conservato in atti;

**Ritenuto**, per quanto precede, di rinnovare la convenzione attiva con l'ASST di Lodi, approvandone il testo, unitamente alla Istruzione Operativa (ALL.1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'effettuazione di prestazioni specialistiche ortopediche nell'ambito del progetto sperimentale di realizzazione di percorsi di cura integrati ad alta specializzazione, a far data dal 01.07.2023 al 29.02.2024;

**Viste:**

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile della UOC proponente;
- l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura economica da parte del Responsabile della UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità;

**Visti** i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

**DELIBERA**

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di autorizzare il rinnovo della convenzione attiva con l'ASST di Lodi, approvandone il testo, unitamente alla Istruzione Operativa (ALL.1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'effettuazione di prestazioni specialistiche ortopediche nell'ambito del progetto sperimentale di realizzazione di percorsi di cura integrati ad alta specializzazione, a far data dal 01.07.2023 al 29.02.2024;
2. di dare atto che le prestazioni oggetto di convenzione, saranno svolte da professionisti dell'ASST Gaetano Pini-CTO, in regime di libera professione intramuraria, al di fuori dell'orario di servizio, senza che sia ostacolata in alcun modo l'attività istituzionale che l'ASST deve complessivamente garantire, anche con riferimento agli obiettivi di mandato dell'anno 2023;
3. di dare atto che l'introito e il costo complessivo stimati, derivante dal presente provvedimento, pari rispettivamente ad € 80.000,00 ed € 76.000,00, sono annotati ai conti di Bilancio indicati nel primo foglio della presente deliberazione;
4. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 384 del 29 GIU. 2023

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dott.ssa Paola GIULIANI)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO  
(Dott.ssa Anna Maria MAESTRONI)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Luca Marcello MANGANARO)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott.ssa Paola LATTUADA)

**UOC Affari Generali e Legali**

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: dott. Luigi Ortaglio

Pratica trattata da dott.ssa Annalisa La Placa

Atti n. 2023/1.1.3/5



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 384 del 29 GIU. 2023

### RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D. Lgs.33/2013, dal 30 GIU. 2023 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 6 pagine e n.1 allegato.

UOC Affari Generali e Legali  
Il Funzionario addetto

*Mauro Lucchi*

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo  
Milano, li \_\_\_\_\_

UOC Affari Generali e Legali  
Il Funzionario addetto

## CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO CURRICULARE

TRA

### SOGGETTO PROMOTORE **POLITECNICO DI MILANO**

con sede legale in *P.zza Leonardo Da Vinci 32 - 20133 Milano*

Codice fiscale: *80057930150* Partita I.V.A.: *04376620151*

Rappresentato dal *Dirigente dell'Area Sviluppo e Rapporti con le Imprese - Dott. Federico Colombo*, nato a *Cuggiono (MI)* il *03/12/1970*

E

### SOGGETTO OSPITANTE **ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINIC- CTO**

Con sede legale in *Piazza Cardinal Ferrari n. 1 - 20122 Milano*

Partita I.V.A.: *09320530968*

Rappresentato da *Direttore Generale, dott.ssa Paola Lattuada*, domiciliata per la sua carica presso la sede legale dell'ASST

#### PREMESSO CHE

- che il Politecnico di Milano si propone un continuo adeguamento dei metodi didattici attraverso attività di tirocinio quale momento formativo fondamentale nell'ambito del curriculum di studi;
- che il sistema educativo e il sistema produttivo convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi e di favorire la diffusione della cultura d'impresa
- ai sensi dell'art. 4.2 della D.G.R. 17/01/2018 n.7763 l'attivazione di tirocini curriculari è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti per l'attivazione dei tirocini.

#### SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

##### **Art. 1 - Oggetto della convenzione**

Costituiscono oggetto della presente Convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione dei tirocini che saranno svolti presso il Soggetto ospitante da studenti del Soggetto Promotore, iscritti ai Corsi di Laurea triennale e magistrale, Master di I e II livello, Dottorati di ricerca, Scuole e Corsi di perfezionamento e specializzazione (tirocinio curriculare) attinenti agli ambiti di competenza del Soggetto Ospitante.

##### **Art. 2 - Finalità e contenuti del tirocinio**

Il tirocinio, che si configura come completamento del percorso formativo, dovrà perseguire obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo anche al fine di agevolare le scelte professionali.

Il rapporto di tirocinio non può configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro.

##### **Art. 3 - Progetto Formativo Individuale**

1. I contenuti, i tempi e le modalità di realizzazione del tirocinio sono contenuti nel Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.

2. I tirocini saranno svolti nell'arco temporale definito in ciascun Progetto Formativo Individuale, entro i limiti massimi previsti di durata stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi (12 mesi di durata massima, comprensiva di proroghe, previo accordo tra le parti).

3. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto formativo individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).

#### **Art. 4 - Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie**

Il tirocinante è assicurato dal Soggetto Promotore presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo individuale. Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel Progetto Formativo Individuale di cui al precedente art. 3.

#### **Art. 5 - Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa ed in particolare:

- il soggetto ospitante è responsabile della formazione sulla sicurezza in base all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011;
- gli obblighi di cui agli artt. 36 "Informazione ai lavoratori" e 41 "Sorveglianza sanitaria" del D. Lgs 81/08 sono a carico del soggetto ospitante, nonché di disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti.

#### **Art. 6 - Adempimenti informativi**

Il Politecnico si impegna a trasmettere copia della presente Convenzione e di ciascun Progetto formativo alla struttura provinciale del Ministero del Lavoro territorialmente competente in materia di ispezioni, alla Regione (o alla Provincia delegata), nonché alle rappresentanze sindacali aziendali segnalate dal Soggetto ospitante ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ove richiesto dalla vigente normativa.

#### **Art. 7 - Impegni del Soggetto ospitante**

Il Soggetto ospitante si impegna:

- a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso la funzione di tutoraggio di cui all'articolo 3 e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dall'art. 3;
- a rispettare e a far rispettare il Progetto Formativo Individuale concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità)
- a segnalare tempestivamente al Politecnico di Milano, tramite il tutor aziendale, ogni eventuale assenza del tirocinante o interruzione del tirocinio;
- in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al Politecnico di Milano, per la denuncia agli istituti assicurativi;
- a garantire al Politecnico di essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 per il diritto al lavoro dei disabili e successive modifiche e integrazioni;
- a garantire al Politecnico di essere in regola con la vigente normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

La realizzazione del tirocinio non comporta per il Soggetto Ospitante alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente Convenzione.

#### **Art. 8 - Impegni del tirocinante**

Il Politecnico si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, all'interno del Progetto, una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'impegno di:

- svolgere le attività previste dal Progetto Formativo;
- seguire le indicazioni del tutor e del responsabile aziendale;
- rispettare i regolamenti disciplinari, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sul lavoro vigenti presso il Soggetto ospitante, nonché di essere a conoscenza che gli obblighi di cui all'art. 5 saranno a carico del soggetto ospitante;
- frequentare con regolarità, secondo le modalità concordate, giustificando eventuali assenze e richieste di spostamenti di date e orari;
- mantenere l'obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio per quanto attiene a prodotti, processi produttivi e ad ogni altra attività o caratteristica del Soggetto ospitante di cui venga a conoscenza durante il tirocinio; restando inteso che, il Politecnico, una volta adempiuto all'impegno a suo carico di cui al presente articolo di far sottoscrivere la suddetta dichiarazione al tirocinante, non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali violazioni degli obblighi di riservatezza in capo al Tirocinante;
- richiedere verifica ed autorizzazione per eventuali elaborati o relazioni verso terzi;
- ove richiesto, redigere una relazione sull'attività svolta o produrre gli elaborati richiesti dal Politecnico per il raggiungimento degli obiettivi formativi e per il riconoscimento dell'attività svolta.

#### **Art. 9 - Sospensione e recesso anticipato del tirocinio**

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.

Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi.

Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.

Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione. In presenza di giustificati motivi e previa comunicazione scritta al tirocinante, le Parti potranno unilateralmente interrompere lo svolgimento del tirocinio, fornendone comunicazione scritta anche all'altra Parte.

#### **Art. 10 - Valutazione finale sullo svolgimento del tirocinio**

Il Soggetto ospitante si impegna a trasmettere al Politecnico, per ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi, redatta dal tutor aziendale.

La valutazione dei risultati raggiunti dal Tirocinante sarà riportata nella certificazione di avvenuta frequenza rilasciata dal Tutor del Soggetto Ospitante.

#### **Art. 11 – Imposta di bollo e oneri finanziari**

Ai sensi del DPR 26/4/86 n. 131 e del DM 20/08/1992 gli oneri di bollo della presente convenzione sono assolti in modo virtuale a cura del Politecnico, titolare dell'autorizzazione aut. Min. nr. 392144/92 del 20/04/1993; il Soggetto Ospitante, fatte salve le dovute eccezioni, assume tuttavia impegno di rimborso a favore dell'Ente Promotore per le spese sostenute per l'acquisto delle marche da bollo.

La realizzazione del tirocinio non comporta per il Soggetto ospitante e per il Politecnico alcun onere finanziario aggiuntivo.

#### **Art. 12 – Durata**

La presente Convenzione avrà la durata di un anno, a decorrere dalla data di sottoscrizione e si applicherà ad ogni tirocinio

che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe. Ciascun Progetto Formativo Individuale indica la durata del tirocinio che non potrà essere superiore ai limiti massimi previsti dagli Indirizzi Regionali per la specifica tipologia di tirocinio. Resta salva la facoltà delle Parti di recedere, previa comunicazione scritta da trasmettersi almeno 1 mese prima della data di scadenza. Resta inteso che, anche in caso di recesso, venga comunque garantito il compimento delle attività in corso. Il Soggetto Promotore si riserva tuttavia nel caso di riscontrate violazioni di quanto previsto in tema di comunicazioni obbligatorie, erogazione della congrua indennità, più generalmente afferenti alle modalità di svolgimento del tirocinio o alla mancata rispondenza di quanto realmente svolto e quanto proposto in termini formativi, di procedere, previa comunicazione alla parte interessata, con la revoca immediata dell'accordo.

#### **Art. 13 - Disposizioni generali**

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alle disposizioni di seguito richiamate:

- a) L. 24 giugno 1997 n.196, "Norme in materia di promozione dell'occupazione", all'art. 18,
- b) D.M. 25 marzo 1998 n.142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento".

nonché alla legislazione vigente in materia di autonomia didattica degli Atenei.

#### **Art. 14 – Tutela dei dati personali**

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente contratto, vengono trattati in conformità con la normativa vigente, definita in relazione al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento Generale sulla protezione dei dati) esclusivamente per le finalità del contratto, e inoltre, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali. L'eventuale utilizzo dei dati per finalità ulteriori è condizionato alla manifestazione di espresso consenso specifico da parte dell'interessato. Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate. Punto di contatto del Responsabile per la protezione dei dati è: [privacy@polimi.it](mailto:privacy@polimi.it)

#### **Art. 15 – Prevenzione della corruzione e della trasparenza**

Le Parti sono tenute all'osservanza della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. e al Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013 e ss.mm.ii. e, pertanto, attuano ogni iniziativa nel pieno rispetto dei principi di correttezza, efficienza, trasparenza, pubblicità, imparzialità e integrità, astenendosi dal porre in essere condotte illecite, attive od omissive, impegnandosi a non tenere alcun comportamento in contrasto con la disciplina anticorruzione.

Le Parti si impegnano, altresì, a rispettare i vigenti codici di comportamento nazionali e aziendali di settore, confluiti nei rispettivi PIAO, e le vigenti norme in materia di incompatibilità e/o relative all'esclusione di situazioni di conflitto di interesse.

#### **Art. 16 – Foro competente**

Per le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione della presente convenzione od eventuali domande e/o ragioni e/o pretese, anche risarcitorie, aventi comunque titolo nella presente convenzione e che debbano essere proposte innanzi al Giudice Ordinario, le Parti pattuiscono espressamente la competenza esclusiva del Foro di Milano.

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per quanto sopra non previsto e comunque non derogato, si richiamano le vigenti disposizioni di legge in materia.

**Art. 17 - Norma finale**

La presente convenzione, redatta in un unico originale, è firmata digitalmente ex art. 24 commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (D.lgs. n. 82/2005).

*Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi.*

Luogo Milano

Data \_\_/\_\_/\_\_

<b>Il soggetto promotore:</b> Politecnico di Milano	<i>Dr. Federico Colombo</i>  <i>Dirigente Area Sviluppo e Rapporti con le Imprese</i>	Timbro e firma
<b>Il soggetto ospitante:</b>  ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO	<i>Dott.ssa Paola Lattuada</i>  <i>Direttore Generale</i>	Timbro e firma